

# COMUNE DI BARETE PROV. L'AQUILA

## Deliberazione **ORIGINALE** della Giunta Comunale

<b>N. 52 DEL 20.08.2018</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>" AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE RAG. ANTONIO LAURENZI A STIPULARE UN CONTRATTO EX ART.1 , COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 CON IL COMUNE DI CALASCIO".</b>
-------------------------------------	-----------------	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTI** del mese di **AGOSTO** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>LEONARDO GATTUSO</b>	Sindaco	Presente
<b>SCIARRA ANDREA</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>CERVELLI ALFREDO</b>	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Marina ACCILLI**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 in data 7 giugno 1990;

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Calascio con nota Prot. n. 1486 del 02.08.2018 acclarata al prot. n. 2074 del 06.06.2018 richiedeva a questo ente la proroga all' autorizzazione per l'utilizzo in modo congiunto del dipendente Rag. Antonio Laurenzi, Istruttore Direttivo di Ragioneria Cat. D1 mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per il periodo Agosto – Ottobre 2018;

**VISTO** in proposito l'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., che regola la materia relativa agli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO**, altresì, l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2014 che recita:

“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

**DATO ATTO** che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico, ancora vigente nell'ordinamento giuridico, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

**VISTO** il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

**CONSIDERATO** in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Calascio da parte del dipendente interessato:

- Avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- Non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- Si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

**RICHIAMATA** la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- La permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- Non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

**RICHIAMATO** altresì parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3764 del 11.12.2013 il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 34, comma 13 della Legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari.

**RICHIAMATO** altresì il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3764 del 11.12.2013 il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

**RITENUTO** dover autorizzare il dipendente citato per il periodo Agosto – Ottobre 2018;

**VISTO** lo schema di accordo di collaborazione, relativo all'utilizzo del dipendente del Servizio Finanziario del Comune di Barete (cat. D1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Calascio per tre ore settimanali, e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

**CONSIDERATO** che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

**ACQUISITO** il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 espresso dal Segretario Comunale.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli

## **D E L I B E R A**

1. **Di approvare**, apposito accordo di collaborazione con il Comune di Calascio, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. **Di dare atto** che il Comune di Calascio si avvarrà delle prestazioni di lavoro della dipendente del Comune di Barete, Rag. Antonio Laurenzi - istruttore Direttivo Contabile cat. D1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per il periodo Agosto - Ottobre 2018 per n. 3 ore settimanali.

**3 Di trasmettere** al Comune di Calascio il presente provvedimento per le azioni conseguenti.

Successivamente con separata ed unanime votazione si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARETE DA PARTE DEL COMUNE DI CALASCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 – PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018.

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno **duemiladiciotto**

**TRA**

a) Il **Comune di Barete** rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ - Sindaco Pro Tempore che agisce in nome e per conto del Comune stesso (C.F.00148360662) elettivamente domiciliato presso la Sede municipale;

**E**

b) Il **Comune di Calascio** rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_ - Sindaco Pro Tempore che agisce in nome e per conto del Comune stesso ( \_\_\_\_\_ ) elettivamente domiciliato presso la Sede municipale;

**PREMESSO:**

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- Che il Comune di Calascio ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, la proroga all'utilizzo del rag. Istruttore Direttivo, Cat. D, Categ. Econ. D1 e Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Barete per un tempo di lavoro pari a 3 ore settimanali;
- Che il Comune di Barete ha autorizzato per il periodo Agosto – Ottobre 2018;
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

**VISTE** le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Barete - deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;
- Comune di Calascio - deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

Il Comune di Barete\_ autorizza il dipendente di questo Ente Rag. Antonio Laurenzi, Istruttore Direttivo – categoria D – posizione economica D1 e Responsabile del Settore Finanziario, ad

effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di Calascio ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004, per il periodo Agosto- Ottobre 2018 per n. 3 ore settimanali.

### **Art. 3**

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Calascio fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Barete, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno. Il Comune di Calascio comunicherà al Comune di Barete, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

### **Art. 4**

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Barete il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso il Comune di Calascio verrà retribuito dallo stesso Comune secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Barete, riparametrato su 3 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il Comune di Calascio attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

### **Art. 5**

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, curando i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali per quanto di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

### **Art. 6**

Il presente accordo decorre dal 01.08.2018 al 31.10.2018 E' comunque esclusa ogni proroga o rinnovo tacito. L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Barete.

### **Art. 7**

La prestazione lavorativa resa dal dipendente Rag. Antonio Laurenzi a favore dell'Amministrazione Comunale di Calascio, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

### **Art. 8**

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Barete e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

**Art. 9**

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

**Art. 10**

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

**Per il Comune di Barete  
IL SINDACO**

**Per il Comune di Calascio  
IL SINDACO**

**Il Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig**

**(Capo II della Legge 7 agosto 1990 n.241)**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
*f.to ACCILI Dr.ssa Marina*

**IL SINDACO**  
*f.to Leonardo GATTUSO*

**N.**

(del registro delle pubblicazioni Albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'Art. 124, c. 1 del T.U. N. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal **31/08/2018**
- è stata comunicata, con lettera n **2274** in data **31/08/2018**, ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

Dalla Residenza comunale, li **31/05/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*f.to ACCILI Dr.ssa Marina*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – Art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione all'organo di controllo ( art. 134, comma 1, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);
- essendo stati trasmessi in data \_\_\_\_\_ i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data \_\_\_\_\_ (art. 133, comma 2, D.Leg.vo 267/2000);  
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Com.le, come prescritto dall'art. 124, D.leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2016 al 23/08/2016
- Dalla Residenza com.le, li 08/04/2016

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
*(Dott. ssa Marina ACCILI)*